



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimi di **lavori** e di **servizi/forniture** - Modalità e documentazione - Adempimenti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, modificato dal D. Lgs. n. 113 del 2007 e integrati con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante il Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.) e dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e con il "Protocollo di legalità del 20/05/2011 per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei Lavori Pubblici della provincia di Parma" - Versione revisionata.

Ai fini di una corretta gestione delle procedure in oggetto, si pubblica il modello elaborato per la richiesta di "autorizzazione al subappalto" (**Modulo 1**) e per la "comunicazione di affidamento lavori" (**Modulo 1 bis**) contenente l'elenco, aggiornato, della documentazione da produrre, da parte delle Imprese interessate, sia per appalti di **lavori** che di **servizi/forniture**.

Si ricorda che la normativa vigente (D. Lgs 163/2006 art.118 e ss.mm.ii., D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.iii, L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.), tra l'altro, prevede:

1. l'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, deve avvenire entro **30 giorni** dal **ricevimento della comunicazione**, oppure, per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%, almeno dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000, entro **15 giorni** dal **ricevimento della comunicazione**; nel caso venga prodotta documentazione carente o non regolare, **i termini** di autorizzazione verranno **interrotti e riprenderanno** a decorrere dalla data di **ricevimento** della documentazione integrativa richiesta. Si ricorda che, comunque, ai sensi dell'art 118 D.L gs 163/2006, il rilascio dell'autorizzazione è il presupposto giuridico indefettibile per l'inizio delle lavorazioni e la regolare effettuazione del subappalto;
2. l'autorizzazione al subappalto non determina di per se l'autorizzazione all'effettiva presenza in cantiere della impresa subappaltatrice, in quanto devono realizzarsi, **preliminarmente**, le condizioni previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.), con particolare riferimento alle verifiche, **effettuate dal Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva**, del **POS** (piano operativo di sicurezza), **che deve essere trasmesso prima dell'inizio delle**

lavorazioni e che deve essere redatto in conformità e con i contenuti elencati al punto 3.2.1 **dell'Allegato XV (piani di sicurezza)**, comprensivo dell'elenco nominativo dei dipendenti che lavoreranno presso i cantieri dell'Azienda Ospedaliera e

della **"idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare"** con le modalità di cui **all'allegato XVII (idoneità tecnico-professionale)** *;

* per conciliare al meglio le esigenze operative di cantiere con il puntuale rispetto formale e sostanziale delle norme, appare opportuno che la documentazione di cui al punto 2 (**indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'effettiva presenza in cantiere**) venga prodotta già in sede di richiesta di autorizzazione.

3. è fatto obbligo agli affidatari (**appaltatore**) di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante **sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari**;
4. l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Tale accertamento potrà essere eseguito controllando, nella fase autorizzativa del subappalto che nel contratto di subappalto siano quantificati gli oneri per la sicurezza e che gli stessi risultino congrui in relazione alla tipologia di subappalto; analogamente nelle singole fatture quietanzate vi dovrà essere un'esplicita indicazione dell'ammontare degli oneri della sicurezza;
5. la normativa in vigore (Art. 16 bis L 2/2009) prevede che negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi il DURC deve essere **richiesto dalla Stazione Appaltante**, quindi, l'affidatario (appaltatore), nella richiesta di autorizzazione del subappalto/affidamento deve trasmettere tutte le informazioni necessarie per la richiesta del DURC da parte della Stazione Appaltante e solamente dopo l'acquisizione del **DURC regolare** sarà rilasciata l'autorizzazione; Nel caso le esigenze operative non consentano il rispetto dei tempi di acquisizione del DURC l'autorizzazione viene rilasciata **sotto condizione risolutiva** e nel caso di acquisizione del **DURC NON REGOLARE** la Stazione appaltante sospenderà immediatamente l'autorizzazione. Analogamente, in caso di comunicazione dell'appaltatore di affidamento o nolo a caldo, la Stazione appaltante procede alla presa d'atto **sotto condizione risolutiva** e alla contestuale richiesta del DURC; nel caso il DURC risulti **non regolare** la Stazione appaltante sospenderà immediatamente l'autorizzazione; Nel caso si verifichi che una lavorazione, sia che si tratti di subappalto che di affidamento o nolo a caldo, si sia conclusa ancor prima della acquisizione di **DURC non regolare**, l'appaltatore deve fornire certificazione

della avvenuta regolarizzazione, pena il provvedimento della Stazione Appaltante di **sospensione** del pagamento del **primo SAL** utile;

6. ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la **Stazione Appaltante richiede il DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori** che hanno eseguito lavori nel periodo di riferimento del SAL; Pertanto l'appaltatore, unitamente al SAL, deve trasmettere alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese subappaltatrici che hanno eseguito lavori nel periodo di riferimento del SAL; Nel caso venga acquisito un **DURC NON REGOLARE** di un **subappaltatore** la Stazione Appaltante invita l'Appaltatore ad adempiere per la regolarizzazione e, nel caso, **provvede a sospendere** il pagamento del **SAL successivo**;
7. è obbligo del Direttore Tecnico di cantiere aggiornare i cartelli esposti all'esterno del cantiere che devono riportare anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) dell'art. 118 D.Lgs 163/2006;
8. i **POS** (piani operativi di sicurezza) previsti dalla vigente normativa antinfortunistica, sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario (capogruppo). Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
9. l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
10. è fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti (*affidamenti*) stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, con specificati gli eventuali oneri per la sicurezza, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e la durata dei lavori;
11. Il subappalto/sub contratto sarà comunque concesso secondo i limiti e le modalità previste dalle vigenti disposizioni ed è assoggettato alle attività di verifica previste dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
12. ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81) *Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.)*, "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto/affidamento, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro";
13. che l'affidatario provveda al deposito del **contratto di subappalto** presso la stazione appaltante almeno **venti giorni** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, **allegando alla copia autentica del contratto la dichiarazione**

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo ;

14. ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, come ben dettagliato dalla Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture (**Avcp**), per **contratti stipulati a far tempo dalla data del 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivati**, si applicano le norme sulla **tracciabilità finanziaria** e, **conseguentemente, nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente deve essere inserita la seguente clausola**, pena la nullità dello stesso:
"Art. (.....) – Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
 1. L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma (Stazione Appaltante), identificato con il CIG n. (.....) o (CUP n. (.....), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
 2. L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
 3. L'impresa (.....), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;
15. tali disposizioni si applicano alla *"filiera delle imprese"* che si intende riferita *"ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11 del D.Lgs 163/2006, nonché ai subappalti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto"*, ivi ricompresi, a titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardianeria, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere;
16. per i contratti in vigore alla data del 7 settembre 2010, le presenti disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari trovano applicazione a far tempo dal 18 giugno 2011;
17. Alla luce di quanto disposto dal **"Protocollo di Legalità del 20/05/2011** per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei **Lavori Pubblici della provincia di Parma**" e recepito con atto deliberativo n. 161 del 30/05/2011, **sussiste l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa affidataria.**

Si comunica, inoltre, che in esecuzione dell'accordo sottoscritto, con atto n. 111 del 24 maggio 2010, tra l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma , la *"Cassa Edile di Parma"*

e il “Centro Servizi Edili di Parma”, avente per oggetto **“Accordo per contrastare il fenomeno dell’irregolarità e favorire l’applicazione della normativa sulla sicurezza nei cantieri edili pubblici”**, nel quale, tra l’altro, si stabilisce, al punto 1, che *“l’Azienda darà disposizioni a tutte le Direzioni Lavori degli appalti in cui è parte affinché sia consentito l’accesso ai cantieri pubblici di propria competenza:*

- *di Tecnici della Cassa Edile di Parma, muniti di idonea documentazione d’identificazione, che hanno il compito di verificare, direttamente sui cantieri pubblici attivi dell’Azienda, le presenze sul cantiere ed il corretto adempimento da parte delle imprese degli obblighi a cui le stesse sono tenute nei confronti della Cassa Edile;*
- *di Tecnici del Comitato Paritetico Sicurezza (CPT) del Centro Servizi Edili al fine di consentire la necessaria attività di consulenza e formazione in materia di sicurezza e prevenzione in cantiere,*

e al punto 2 che *“nelle autorizzazioni a subappaltare dovrà essere inserita apposita clausola nella quale venga sancita l’obbligatorietà (per le imprese ed altri) di consentire libero accesso ai cantieri dei Tecnici della Cassa Edile, dei Tecnici CPT del Centro Servizi Edili per svolgere le descritte attività di verifica, consulenza, prevenzione e formazione”,* di voler predisporre tutte le modalità e condizioni organizzative per dare attuazione al contenuto dell’accordo citato.

Si ricordare infine che, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il rilascio dell’autorizzazione è il presupposto giuridico indefettibile per l’inizio delle lavorazioni e la regolare effettuazione del subappalto.